

## **TI\_GERICHTE 39.2002.33 vom 10. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2002.33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2002.33)

FR: TI\_GERICHTE 39.2002.33 du 10 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 39.2002.33 del 10 ottobre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio; c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

#### **E. 2**

Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

#### **E. 3**

LPC le " a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. .... e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.; 2.4.). Secondo l'art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell'assegno integrativo e di prima infanzia comprendono " b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le

parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia." Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

2.7. Gli insorgenti, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), nell'atto di ricorso hanno asserito di dover far fronte alle spese relative all'asilo nido frequentato dal figlio. L'art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che: " il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito." Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a). A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 52). Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte ("Fahrspesen"; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l'utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l'utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53). Inoltre possono essere dedotte le spese per gli abiti professionali (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari, n. 2083). Le spese per la cura dei figli, per contro, non sono riconosciute quale deduzione dal reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale costo (cfr. art. 26 LIFD; art. 25 LT). Pertanto a giusta ragione l'amministrazione ha computato quale spesa per il conseguimento del reddito unicamente i costi di trasporto sostenuti da \_\_\_\_\_ per recarsi dal suo domicilio di \_\_\_\_\_ al luogo di lavoro a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_). A titolo abbondanziale giova comunque segnalare che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio. Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 aveva infatti precisato che in materia di assegni di famiglia, oltre alle prestazioni di complemento già previste (assegni integrativi e assegni di prima infanzia), si potevano sostenere misure di appoggio per i genitori, in vista del collocamento dei figli durante il tempo di lavoro (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.8.5.). La proposta del Consiglio di Stato è stata approvata prima dalla Commissione della gestione e delle finanze (cfr. Rapporto dell'11 giugno 2002 sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to 2.4.1.3.) e poi dal Gran Consiglio. In particolare il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato

a un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza o a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi sempre della Legge appena menzionata (cfr. nuovo art. 47a cpv. 2 LAF). Inoltre hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento sia i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, che i genitori che non hanno diritto a un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile (cfr. nuovo art. 47b cpv. 1 LAF).

2.8. I coniugi \_\_\_\_\_ hanno poi allegato di dover sostenere le spese concernenti gli studi che la moglie sta effettuando presso l'istituto superiore interpreti traduttori di Como (cfr. consid. 2.2.; 1.2.; 9B; 9D). Al riguardo va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c; art. 28, art. 36 LAF consid. 2.3.; 2.4.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Zurigo 1995, p. 135; e *Ergänzungsband*, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione. Nel caso di specie, pertanto, i costi relativi alla scuola frequentata dall'assicurata, come del resto la retta dell'asilo nido (cfr. consid. 2.7.), non possono essere computati quali spese specifiche. A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, p. 23 N 74, in *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR)*, Basilea 1998). Di transenna va rilevato che l'art. 19 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 prevede che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l'assolvimento di un tirocinio, per la continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti specializzati per il perfezionamento e la riqualificazione professionali, se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Tuttavia, per poter beneficiare di un assegno o di un prestito, devono essere adempite delle precise condizioni. Giusta l'art. 20 della citata legge, infatti, gli assegni e i prestiti di studio sono concessi a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni. Inoltre secondo l'art. 21 cpv. 2 gli assegni e i prestiti di studio sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia. Nel caso di specie i ricorrenti medesimi hanno riconosciuto che \_\_\_\_\_ non ha diritto a una borsa di studio, in quanto non risiede nel cantone Ticino da 5 anni ai sensi dell'art. 20 della Legge della Scuola (cfr. consid. 1.2.), bensì soltanto dal 13 ottobre 1998 (cfr. doc. \_).

2.9. Per il resto gli insorgenti non hanno sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nelle due decisioni impugnate. Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Osservato come nell'evenienza concreta i coniugi \_\_\_\_\_ non hanno portato elementi tali da inficiare i calcoli dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle decisioni della Cassa. I redditi determinanti dei ricorrenti sono, infatti, superiori alle loro spese riconosciute (redditi di fr 52'207.-- e fabbisogno di fr. 45'584.--). In simili condizioni dunque il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.